

Decreto flussi 2022: pubblicato il DPCM 29 Dicembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale

Il Decreto flussi 2022 è legge

Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 è stato pubblicato il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022 recante la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.](#)

Il provvedimento prevede l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità.

Nell'ambito della suddetta quota massima è ammesso l'ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 38.705 unità. Nell'ambito di tale ultima quota, **sono ammessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale in specifici settori, tra cui l'edilizia, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria**, ripartiti come di seguito:

1. n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
2. n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

In particolare, per quanto di maggior interesse, nell'ambito della citata quota di 38.705 unità, il decreto prevede:

- l'ingresso di 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 286/1998;
- l'ingresso, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
 - a) 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
 - b) 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto i termini per la presentazione delle domande decorrono dalle ore 9 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nella GU ossia dal 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal decreto sono ripartite dal Ministero del lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella GU, qualora il Ministero del lavoro rilevi quote significative non utilizzate, potrà effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, ferma restando la quota massima complessiva prevista.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del DPR n. 394/1999 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori stranieri formati all'estero.

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del decreto saranno definite con apposita circolare interministeriale, con la quale sarà indicata la documentazione necessaria.

Per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:

- assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
- non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l'impiego.

I suddetti requisiti sono autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Con apposito [comunicato dell'Anpal](#), nell'ottica di garantire un'applicazione uniforme sul territorio nazionale, è stato reso disponibile il [Modulo ufficiale](#), approvato con [DCS n. 10/2023](#), che il datore di lavoro, interessato ad assumere una persona non comunitaria **residente all'estero**, deve preliminarmente presentare al Centro per l'impiego competente per la richiesta di personale ai fini della verifica di indisponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998.

Il modulo in argomento e i dettagli della procedura di verifica, nonché la [Nota operativa Anpal n. 17273/2022](#) diramata ai Centri per l'impiego, sono reperibili nella [pagina dedicata del sito Anpal](#).

Come riportato nel [comunicato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro](#), tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori formati all'estero e per i lavoratori stagionali.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni sulla materia a seguito della diramazione delle istruzioni ministeriali.

Il Servizio Sindacale e Previdenziale (Tel. 011/81377221-222-234, email: sindacale@cce.to.it) rimane a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

CN/amd